

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione
sono suddivise in tre parti così distinte:

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ♦ Leggi
- ♦ Regolamenti
- ♦ Direttive
- ♦ Circolari

SEZIONE II

- ♦ Deliberazioni del consiglio regionale
- ♦ Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- ♦ Deliberazioni della giunta regionale
- ♦ Decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale
- ♦ Decreti di competenza dei dirigenti regionali
- ♦ Varie

PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ♦ Leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione, approvano norme statuarie per la regione

SEZIONE II

- ♦ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimità costituzionale di leggi regionali
- ♦ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali

SEZIONE III

- ♦ Atti di organi statali o comunitari la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale
- ♦ Varie

PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

SEZIONE I

- ♦ Statuti

SEZIONE II

- ♦ Avvisi di concorso

SEZIONE III

- ♦ Avvisi di gara

SEZIONE IV

- ♦ Varie

SPEDIZIONE IN A.P. ART. 2 COMMA 20/G. LEGGE 662/96 - FILIALE DI ANCONA

Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche
Segreteria della Giunta e A.A.GG. - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

regolamento non osta alla facoltà degli Stati membri di introdurre misure d'aiuto supplementari a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2078/92. Il presente regolamento non incide sulle autorizzazioni di tali aiuti da parte della Commissione".

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) è il seguente:

"Art. 3 - (Termini) - 1. Ove non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, la giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, fissa il termine entro cui i singoli tipi di procedimento devono concludersi.

2. In tutti i casi in cui l'organo competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento la giunta regionale fissa altresì il termine intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto all'organo regionale competente per l'adozione.

3. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti una o più commissioni consiliari il termine per l'adempimento degli atti stessi è di trenta giorni, salva diversa disposizione stabilita dal Regolamento interno del consiglio. Ove il procedimento si concluda con una deliberazione del consiglio, il termine finale nonché i termini per l'adempimento degli atti intermedi, sono stabiliti dal consiglio regionale su proposta della giunta.

4. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più enti territoriali della regione od altri enti e amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di competenza regionale, i termini intermedi per il compimento degli atti relativi sono altresì stabiliti dalla giunta regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, che operano al di fuori delle materie di competenza regionale, i termini si intendono decorrere dalla scadenza del termine previsto per il compimento di tali atti o, in mancanza, dalla comunicazione degli stessi.

6. Per gli atti di competenza di enti e aziende dipendenti dalla Regione i termini che non siano già stabiliti da leggi o da regolamenti sono determinati dalla giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione di ciascun ente o azienda.

7. Le determinazioni dei termini adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi previsti dall'articolo 2, comma 3.

8. Nel caso in cui non sia stato determinato a norma del presente articolo alcun termine, il termine finale a norma dell'articolo 58 dello Statuto è fissato in novanta giorni e quello intermedio per il responsabile del procedimento in sessanta giorni".

"Art. 4 - (Presentazione di domande e istanze) - 1. Gli uffici che ricevono direttamente domande, istanze o altri documenti rilasciano ricevuta, con l'attestazione della data, anche sotto forma di visto, sulle copie o rilasciano fotocopie timbrate.

2. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento,

le domande e le istanze possono essere presentate anche a mezzo del servizio postale.

3. Le domande e le istanze si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

4. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente, o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente".

Nota all'art. 6, comma 3, lett. a):

Per il testo dell'art. 92, paragrafo 2, lett. b), del Trattato di Roma vedi nella nota all'art. 1, comma 1, lett. a).

Nota all'art. 6, comma 3, lett. c) e d):

Per il testo dell'art. 12, paragrafo 2 del regolamento CE 950/1997 vedi nella nota all'art. 1, comma 1, lett. b).

Nota all'art. 6, comma 3, lett. e):

Per il testo dell'art. 10, paragrafo 1 del regolamento CEE 2078/1992 e dell'art. 21 del regolamento CE 746/1996 vedi nelle note all'art. 4, comma 1.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 245 dell'8 luglio 1997;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 24 luglio 1997;
- Relazione della III commissione permanente in data 28 luglio 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1997, n. 127, vistata dal commissario del governo l'1 settembre 1997, prot. n. 584/Gab. 97.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO AGRICOLTURA.

Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 57.

Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione e scopo del Parco)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, istituisce il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Art. 2 (Delimitazione)

1. Fino all'entrata in vigore del piano previsto dall'articolo 15 della l.r. 15/1994, il territorio del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato 1 alla presente legge, in scala 1:10.000.

2. L'area del Parco è suddivisa in:

- a) zona 1, ambito interno, in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale;
- b) zona 2, ambito periferico ed antropizzato in cui, al fine di conseguire uno sviluppo razionale e duraturo, sono promosse tutte le attività finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

Art. 3 (Gestione del Parco)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 15/1994 la gestione del Parco è demandata alla Comunità montana dell'Esino-Frasassi zona "F".

Art. 4 (Statuto)

1. Lo Statuto del Parco è approvato dalla Comunità montana ed ha i contenuti di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994.

Art. 5 (Personale)

1. Il soggetto gestore del Parco fa fronte alle esigenze di personale con le modalità di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della l.r. 15/1994, utilizzando le risorse finanziarie di cui dispone.

2. Può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dal Corpo forestale dello Stato sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 6 (Simbolo)

1. La Comunità montana approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il simbolo del Parco.

Art. 7 (Strumenti di pianificazione)

1. Il soggetto gestore provvede:

- a) all'adozione del piano del Parco, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- b) all'adozione ed all'approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- c) all'adozione del piano pluriennale economico-socia-

le, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 15/1994.

Art. 8 (Norme provvisorie di salvaguardia)

1. Fino all'approvazione del piano del Parco e del relativo regolamento sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni del PPAR.

2. Sono comunque soggetti al parere preventivo obbligatorio del soggetto gestore del Parco:

- a) gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti effettuati nel rispetto delle norme vigenti.
3. In tutto il territorio del Parco, fino all'approvazione del piano, sono vietati gli interventi che alterino le caratteristiche dell'ambiente ed in particolare:
- a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Parco; sono invece consentiti, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali; sono inoltre garantiti i diritti di legnatico;
 - b) l'introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona. La pastorizia è consentita e attuata con le tradizionali specie domestiche di ovini, equini, bovini, caprini nel rispetto della normativa vigente;
 - c) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per inert;
 - d) l'asportazione di minerali o di materiale d'interesse geologico o paleontologico, ad eccezione di quella eseguita per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione del Parco;
 - e) la modificazione del regime delle acque; previa autorizzazione dell'ente di gestione sono ammessi gli interventi ricadenti in zona 2 e quelli di ristrutturazione degli impianti esistenti anche in zona 1, purché strettamente finalizzati ad assolvere le esigenze delle popolazioni comprese nel Parco;
 - f) lo svolgimento, nella zona 1, delle attività sportive effettuate con veicoli a motore;
 - g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco;
 - h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; quando consentito dalla normativa vigente, il campeggio temporaneo può essere autorizzato unicamente nella zona 2;
 - i) l'uso di fuochi da bivacco all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati per le attività

agro-silvo-pastorali;

- l) la realizzazione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle recinzioni temporanee;
 - m) la realizzazione di nuove opere di mobilità nella zona 1 del Parco; sono sottoposte ad autorizzazione del soggetto gestore le nuove opere di mobilità ricadenti nella zona 2; è consentita l'eventuale realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche connesse all'esecuzione della variante alla strada statale 76 ed al raddoppio della linea ferroviaria Falconara-Orte;
 - n) la realizzazione di opere tecnologiche nella zona 1 del Parco, ad eccezione di quelle di modesta entità realizzate per le esigenze delle popolazioni locali che sono sottoposte all'autorizzazione del soggetto gestore.
4. Sono comune fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle comunanze agrarie che siano esercitati secondo le consuetudini locali; sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione delle opere tecnologiche esistenti.

Art. 9 (Autorizzazioni)

1. Le domande per il rilascio da parte del soggetto gestore delle autorizzazioni di cui alle lettere e), h), l) e m) dell'articolo 8 debbono essere corredate dagli elaborati tecnici eventualmente necessari; ai sensi della normativa vigente tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, sono raccolte a cura dell'ente gestore.
2. Fino all'approvazione del piano del Parco, le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta; decorsi i predetti termini l'autorizzazione s'intende rilasciata.
3. Con l'approvazione del piano del Parco subentra il regime del nulla osta di cui all'articolo 26 della l.r. 15/1994.

Art. 10 (Norma finale)

1. Per quanto non specificato nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e alla l.r. 15/1994.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 2 Settembre 1997

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI".

LE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI".

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

- La legge n. 394/1991 reca: "Legge quadro sulle aree protette".

- La L.R. n. 15/1994 reca: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 15 - (Piano del parco) - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.

4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Il piano è trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge.

6. Il piano del parco è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunità montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.

9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo".

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 12 - (Soggetti preposti alla gestione delle aree protette) - 1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 7 e 10 della legge 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

- a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
- b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
- c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
- d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali".

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 14 - (Statuto) - 1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta è definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa.

2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge 394/

1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.

3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.

4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione.

5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo componente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto".

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 13, commi 7 e 8, della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 13 - (Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali) - (Omissis)

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici; possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate".

Nota all'art. 7, comma 1, lettera a):

Per il testo dell'art. 15 della L.R. n. 15/1994 vedi nella nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. b):

Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 16 - (Regolamento del parco) - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 394/1991.

2. Nel territorio del parco, in conformità a quanto previsto dalla legge 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991.

3. Nel territorio del parco sono in ogni caso ammessi gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti.

4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione che procederà mediante appositi piani. Pre-

lievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del parco da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'organismo di gestione del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le province stesse.

5. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 394/1991.

6. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione.

7. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il regolamento adottato è trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il parere degli enti locali deve essere espresso entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

8. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione del parco.

9. Quando il territorio di un'area protetta interessa il territorio di più province all'approvazione del regolamento provvede la Regione con le modalità di cui ai commi 7 e 8, intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali.

10. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione".

Nota all'art. 8, comma 2, lett. b):

Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 reca: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

Nota all'art. 8, comma 3, lett. a):

Il testo dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 352/1993 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è seguente:

"Art. 6 - 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

(Omissis)

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

(Omissis)".

Nota all'art. 9, comma 3:

Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 26 - (Nulla osta) - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 394/1991".

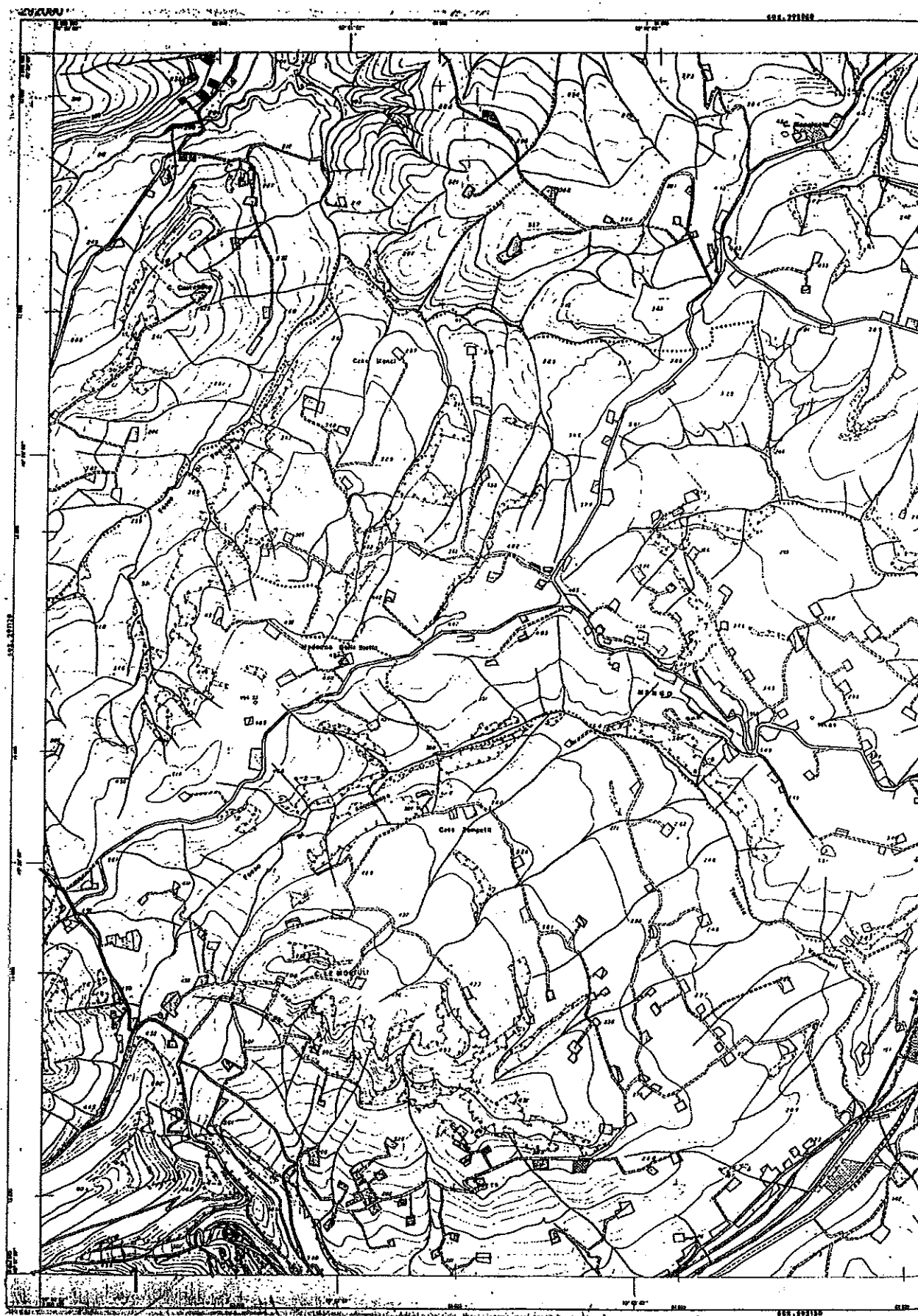
Nota all'art. 10, comma 1:

Per l'argomento della legge n. 394/1991 e della L.R. n. 15/1994 vedi nelle note all'art. 1, comma 1.

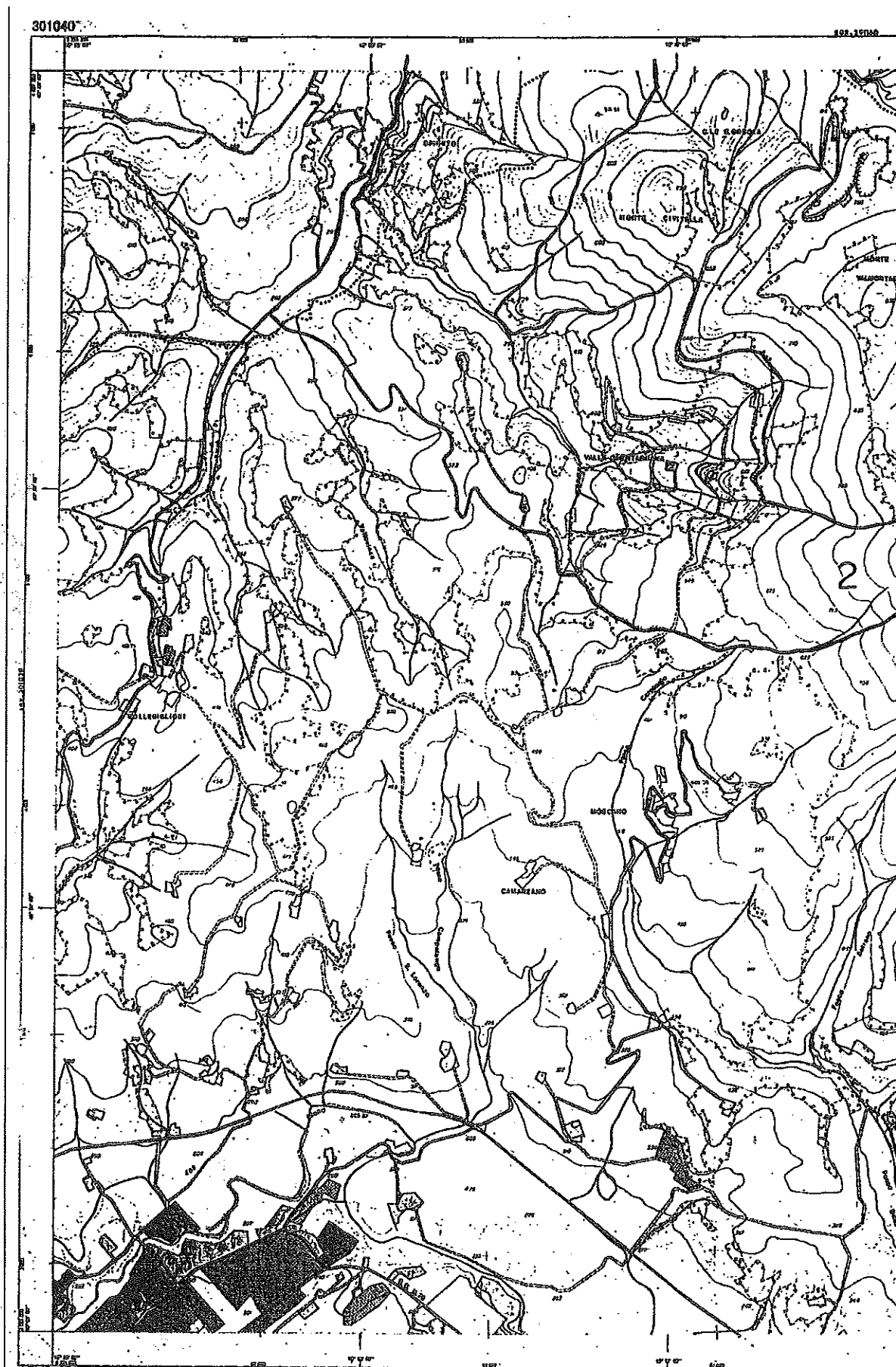
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 234 del 25 giugno 1997;
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Spacca e Meschini n. 162 del 2 ottobre 1996;
- Relazione della IV commissione permanente in data 16 luglio 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1997, n. 127, vistata dal commissario del governo l'1 settembre 1997, prot. n. 582/Gab. 97.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.

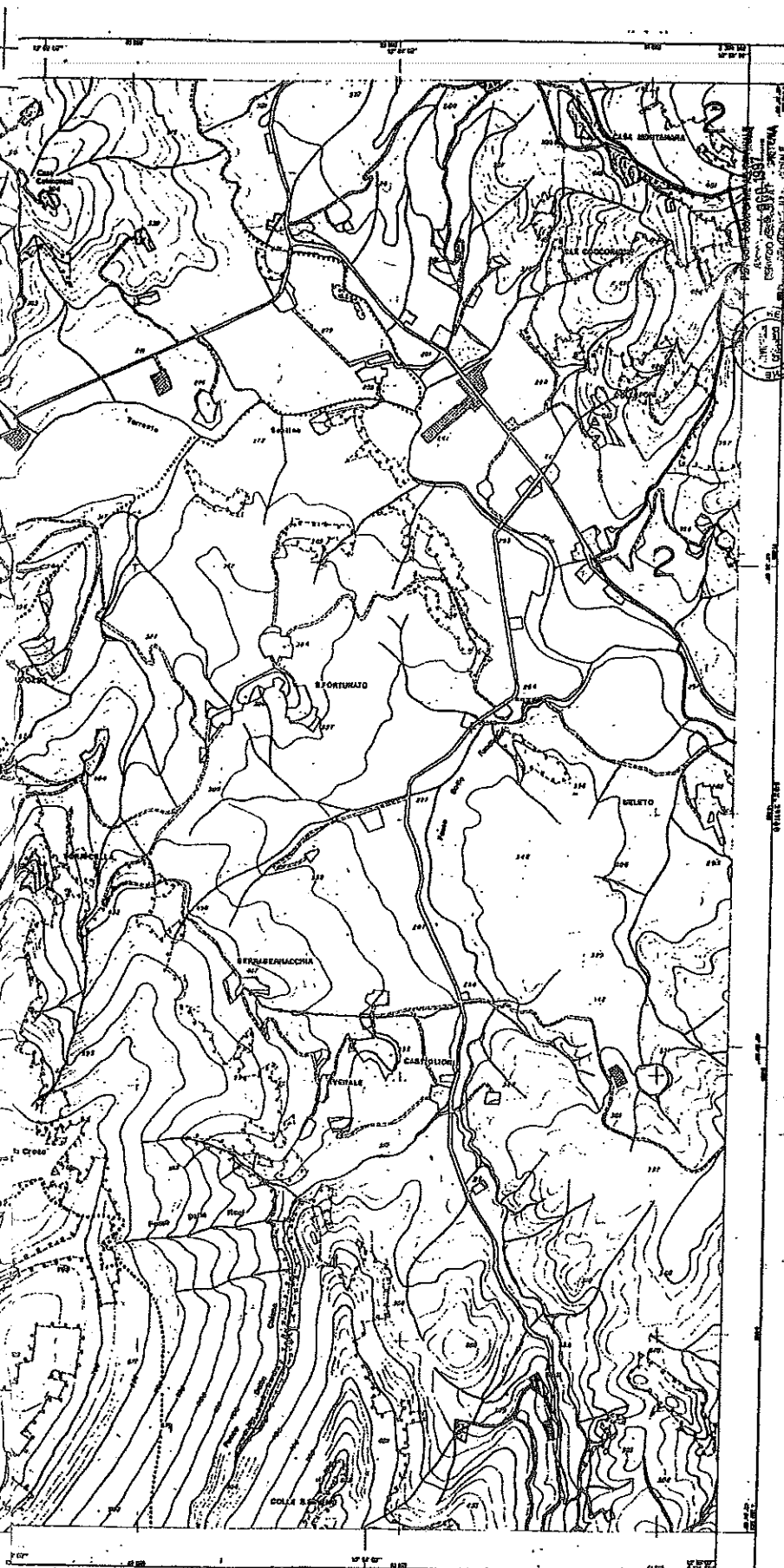












REGIONE MARCHE

UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:64.000 - 291 PERGOLA

Sezione n° 291150
SASSOFERRATO

Scala 1:10.000

L'elaborazione ha la durata di 45 gg. 10 gg. in meno a foglio 1000 di
L'elaborazione ha la durata di 45 gg. 10 gg. in meno a foglio 1000 diP. COMMISSIONE CONSILIARE IL DIRIGENTE
D. M. 10/10/97RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BRAGA SISTEMA NAZIONALE
Costante di fusione per i colori della cartografia Gauss - Braga
nel sistema nazionale di coordinate U.T.M.Gli elementi costituenti la presente Carta sono derivati da:
- Carta dell'U.S. del Sud-Est (prelavoro - elaborazione - stampa)
- Cartografia Regionale (prelavoro - elaborazione - stampa)
- Carta della Rete di pianificazione (prelavoro - elaborazione - stampa)

- 1 - AMBITO INTERNO
2 - AMBITO PERIFERICO

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti industriali	
	Infrastrutture infrastrutturali	
	Canali	
	Informazione	
	Infrastrutture alternative e alternative	AREE AMBIENTALI
	Area boschiva	
	Area pastorale	
	Laghi e bacini artificiali	
	Canali d'irrigazione	
	Alveoli dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade statali	
	Strade non statali	
	Area ferroviaria	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

QUADRO D'USO

A	B	C
D	E	F
	G	H
		I

COORDINATE DEL VERTICE DELLA SEZIONE

PROG.	EST	ORD.
1	48° 10' 00"	13° 10' 00"
2	48° 10' 00"	13° 10' 00"
3	48° 10' 00"	13° 10' 00"
4	48° 10' 00"	13° 10' 00"

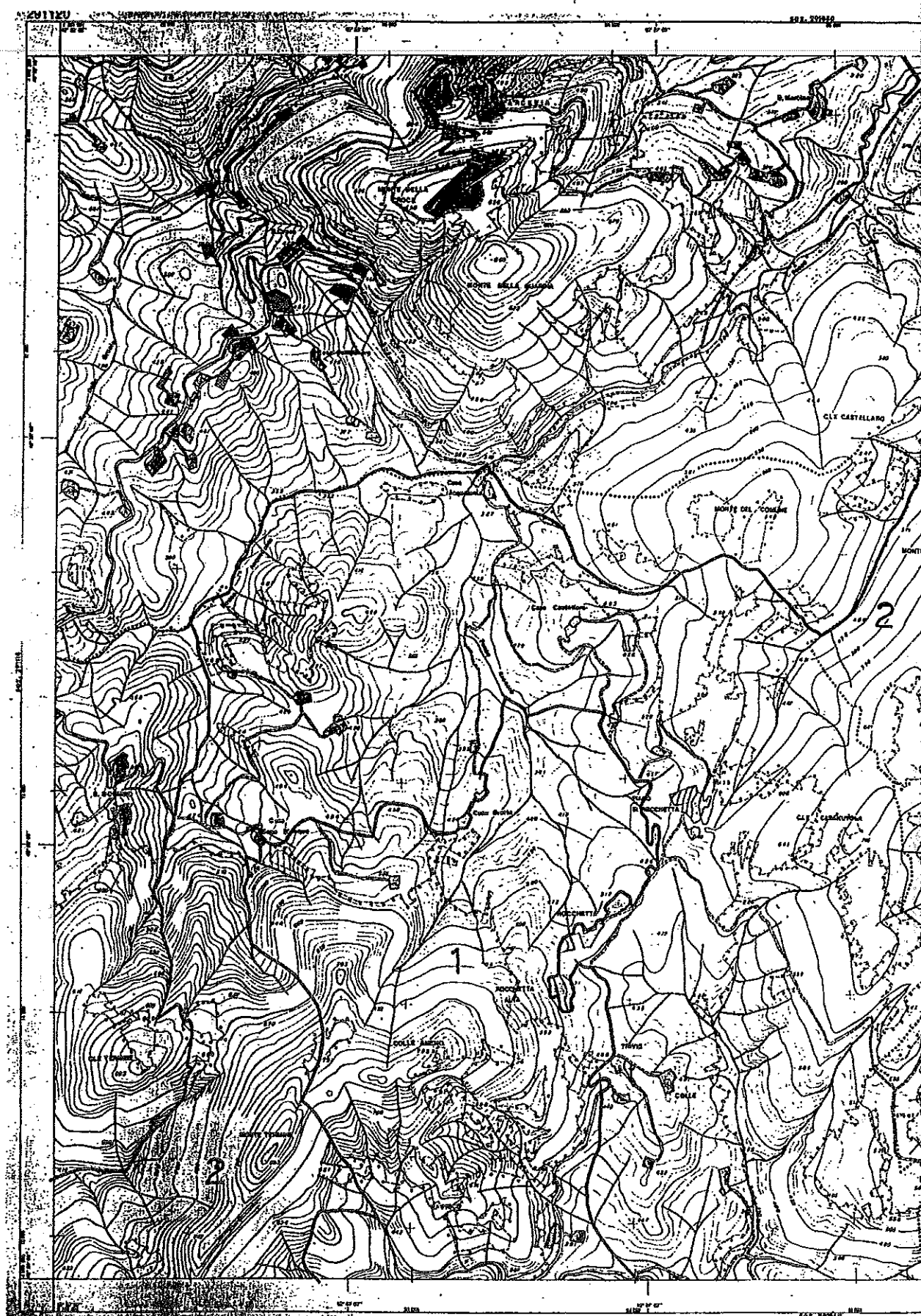
LIMITI AMMINISTRATIVI

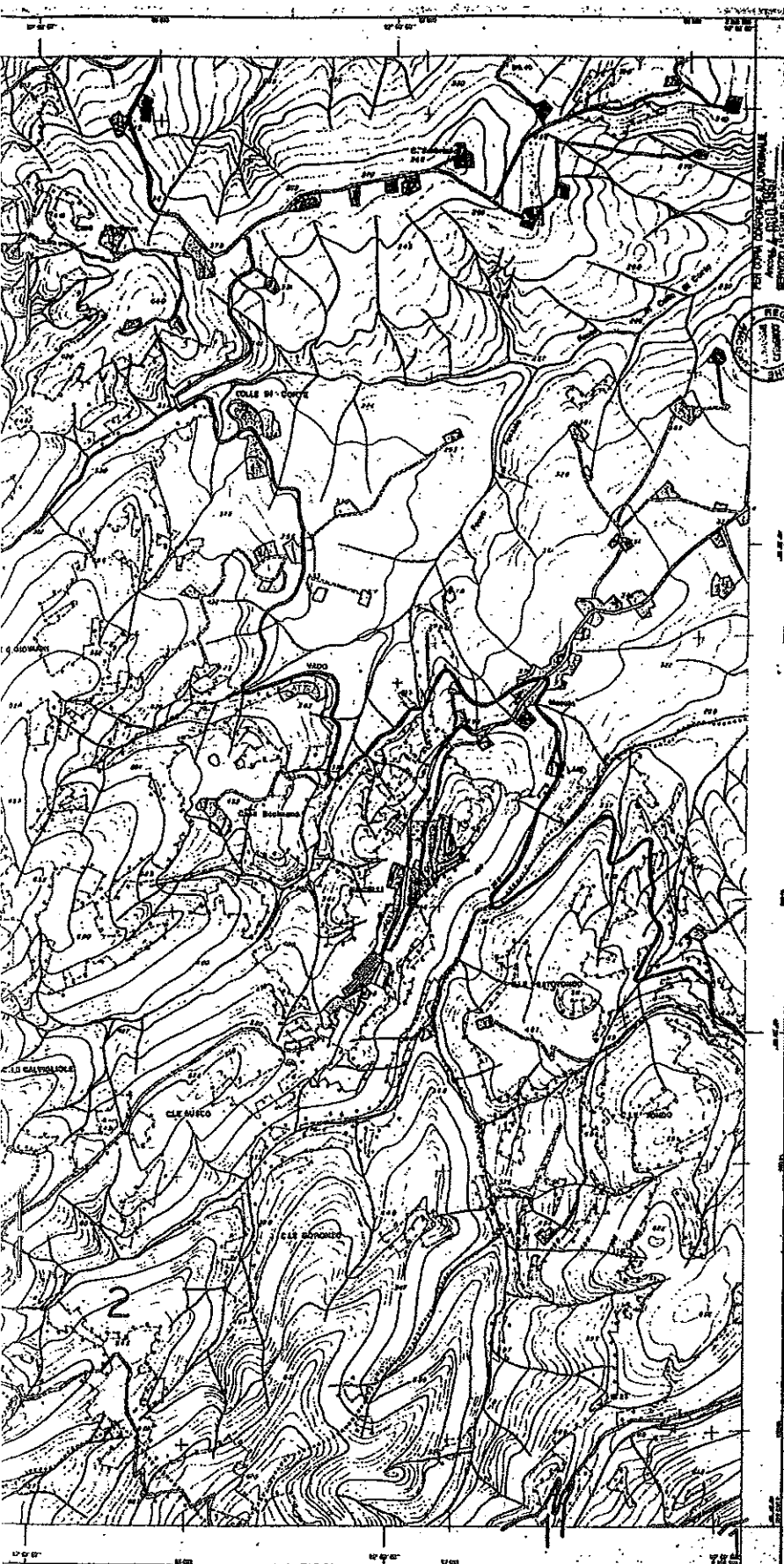
REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
SEZIONE - ANNO 1997

Tutti i dati di riproduzione e distribuzione sono riservati

Elaborazione: 10/10/97 - 10/10/97 - 10/10/97

Elaborazione cartografica: 10/10/97 - 10/10/97 - 10/10/97





REGIONE MARCHE

UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50.000 - 251 PERGOLA

Sezione n° 291120

ARCEVIA

Scala 1:10.000



Prodotto in base al foglio 1:50.000 - 251 PERGOLA
 - Carta dell'Ufficio Cartografico della Regione Marche
 - Foglio n° 291120 - ARCEVIA
 - Foglio n° 1:50.000 - 251 PERGOLA

RAPPRESENTAZIONE CONFORME AL D.L. 11/1987 - SCALA 1:10.000
 Coperti di fronte per piano della cartografia (segni, disegni)
 nel primo sistema e quello del sistema U.T.M.
 a. e. - 1987/88
 a. e. - 1987/88

Oni materiali contenuti in questa Carta sono derivati da:
 - Carte dell'Ufficio Cartografico della Regione Marche - pianimetrie - disegni
 - Osservazioni Regionali aeree - fotografiche - fotografiche - aeree
 - Carte delle linee di demarcazione (regole - disegni)

- 1 - AMBITO INTERNO
- 2 - AMBITO PERIFERICO

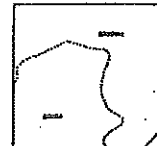
	Insediamenti residenziali	AMBITO URBANIZZATO
	Insediamenti industriali	
	Infrastruttura infrastrutturale	
	Roads	
	In urbanizzazione	
	Amministrazione provinciale e territoriale	AMBITO PERIFERICO
	Area base	
	Area sub-base	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corsi d'acqua	
	Area del primario forestale d'acqua	
	Foresta	
	Sub-base	
	Area sub-base	
	Area sub-base	
	Area sub-base	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Area sub-base	
	Area sub-base	
	Area sub-base	

QUADRO REGIONE

A	B	C
D	E	F
G	H	I

COORDINATE DEL VERTICE DELLA SEZIONE	
SEZIONE	SEZIONE
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

LIMITI AMMINISTRATIVI

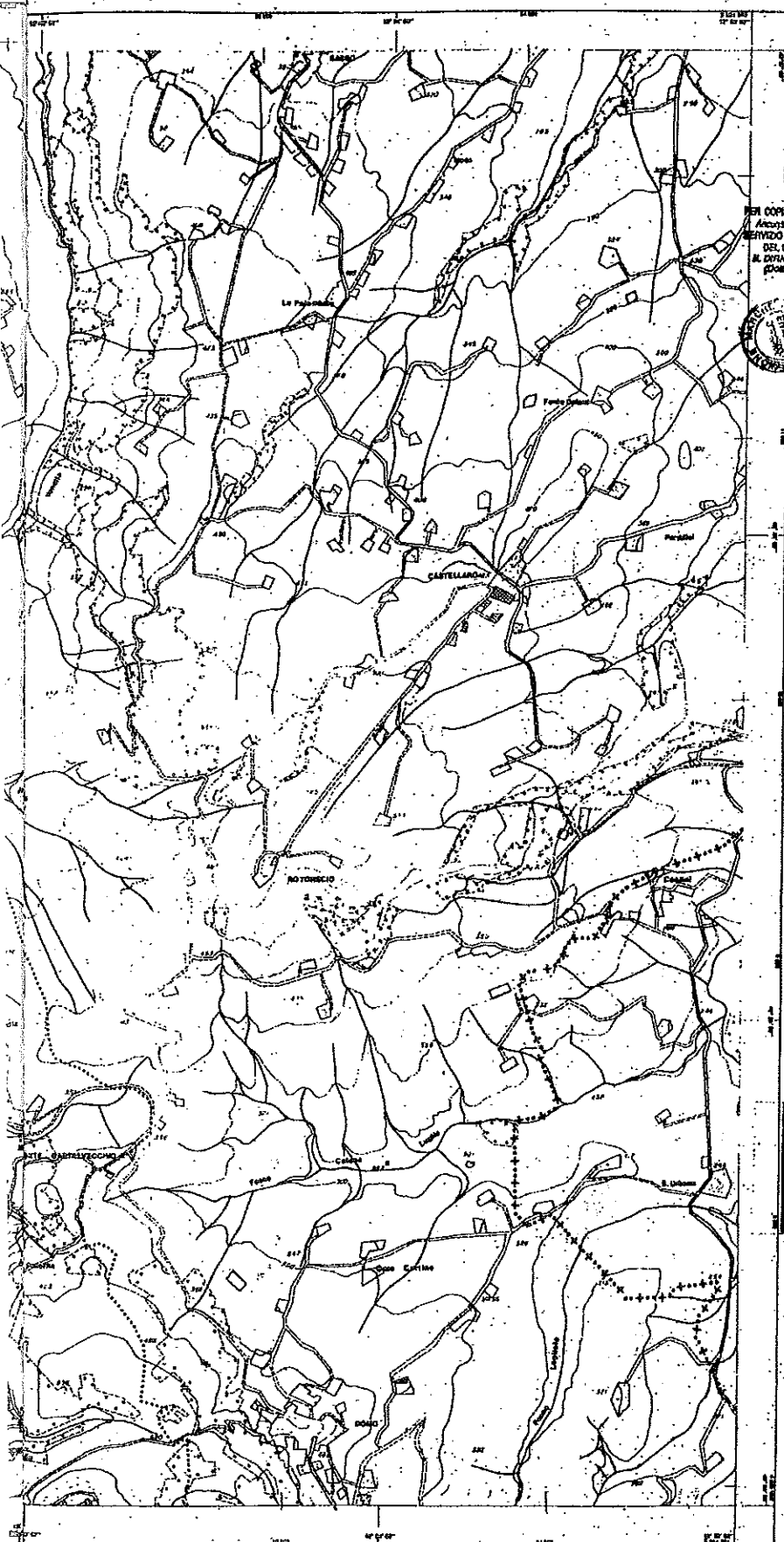


REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
 BOLOGNA - ANNO 1981

Tutti i dati di riproduzione e elaborazione sono riservati

elaborata dal: - Via Piazza Roma, 1 - Roma

elaborata dal: - Via Piazza Roma, 1 - Roma



REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

PER CORTA CONFORME ALL'ORDINAMENTO
ALLEGATO 10 AL D.L. 110/1991
SERVIZIO LAVORI E SEGUITERIA
DEL COMANDO REGIONALE
AL DIRUTTORE REGIONALE
DOPPIA (CARTOGRAFICA)

Sezione n° 292130
SERRA S. QUIRICO

Scala 1:10.000

APPRESENTAZIONE CONFORME DI GABRIEL - SCALA BATTISTINI
Cantieri di lavoro per la costruzione della strada - Strada
nel comune di Serra S. Quirico (M.C.)

On elementi cartografici presenti Carta sono indicati da:
- Carta dell'Uso del Suolo (pianificazione - gestione - sviluppo)
- Ordine di lavoro (pianificazione - gestione - sviluppo)
- Carta della Rete di distribuzione (pianificazione - sviluppo)

- 1 - AMBITO INTERNO
- 2 - AMBITO PERIFERICO

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZABILI
	Insediamenti industriali	
	Infrastruttura infrastrutturale	
	Costruzioni	
	In trasformazione	
	Affinità agricola e forestale	AREE NON URBANIZZABILI
	Aree boschive	
	Aree agricole	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corse d'acqua	
	Altopiani principali corsi d'acqua	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade ferroviarie	
	Limiti amministrativi	

A	B	C
D	E	F
G	H	I

COORDINATE
DEI VERTICI
DELLA SEZIONE

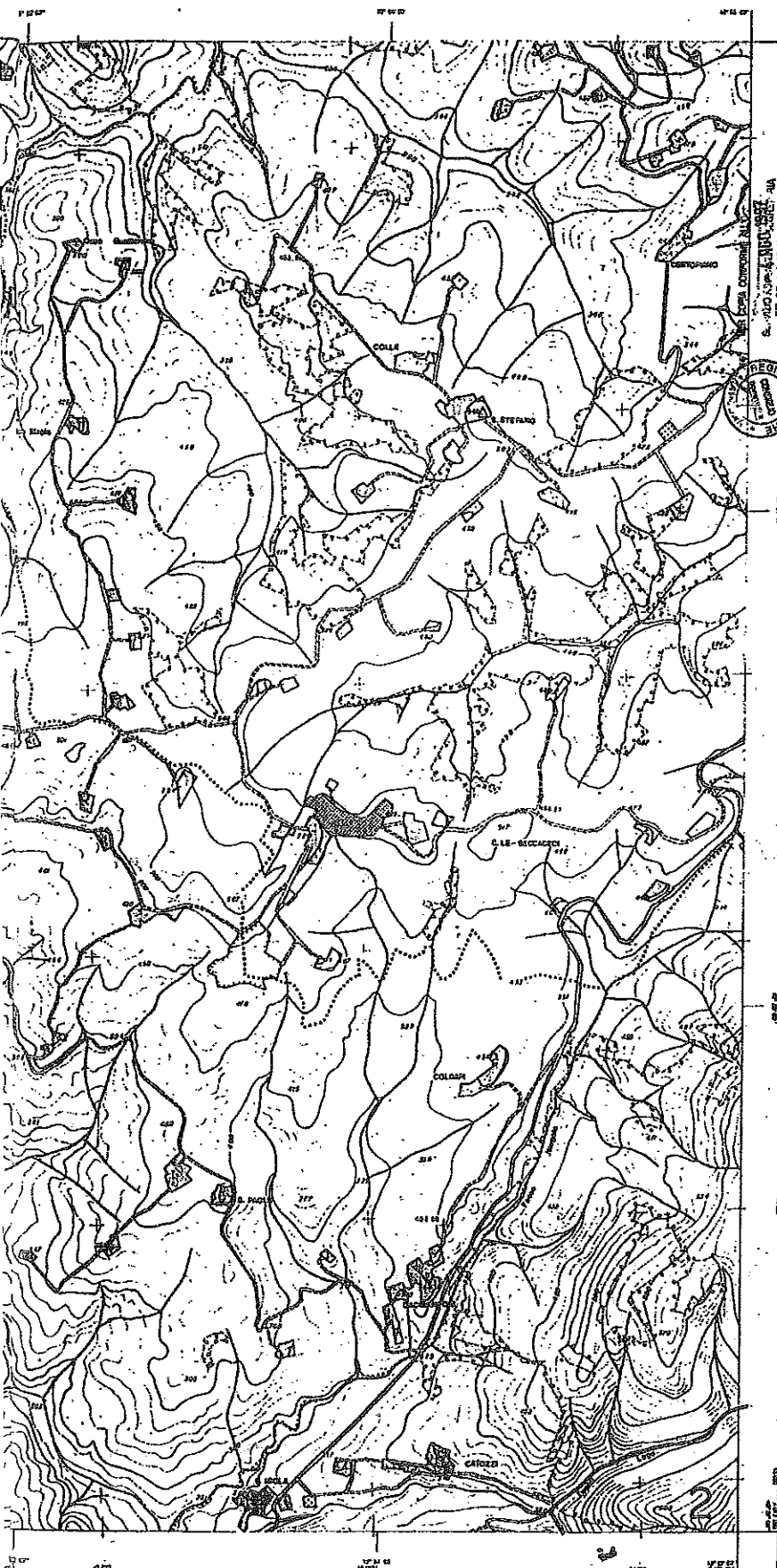
PROG.	COORD.
1	480 000
2	480 000
3	480 000
4	480 000
5	480 000
6	480 000
7	480 000
8	480 000
9	480 000
10	480 000

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
SEZIONE - ANNO 1991

Foto aerea di riferimento e elaborazione per la carta

Elaborazione del: **14/000** - Via Roma, 10 - Ancona

Elaborazione cartografica: **14/000** - Via Roma, 10 - Ancona



REGIONE MARCHE

UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50.000 - 291 PERGOLA

Sezione n° 291110
CATOBAGLI

Scala 1:10.000

La cartografia ha la scala di 1:50.000 e la proiezione di Gauss-Krüger.
 Il datum è quello di Roma 1940.
 La cartografia è stata elaborata in base ai dati della cartografia di base della Regione Marche.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GALLI - BOMBA (ISTITUTO NAZIONALE)
 Contorni di livello per mezzo delle isobate (curva) - Strada
 nel sistema nazionale a quota nel sistema U.T.M.

Da elementi costituenti la presente Carta sono derivati:
 - Carta dell'uso del suolo (urbanizzazione - pianure - irrigazione)
 - Ordine delle Regioni (nazionali - regionali - provinciali)
 - Carta della Rete di pianificazione (piani - progetti)

- 1 - AMBITO INTERNO
- 2 - AMBITO PERIFERICO

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti industriali	
	Insediamenti agricoli	
	Foreste	
	Acque	
	Strade	AREE AMBIENTALI
	Strade ferrate	
	Canali	
	Riviere	
	Laghi	
	Paludi	
	Montagne	
	Colline	
	Pianure	
	Coste	
	Isole	

QUADRO D'INDICAZIONE

A	B	C
D	E	F
G	H	I

COORDINATE DEI VERTICI DELLA BADIONE

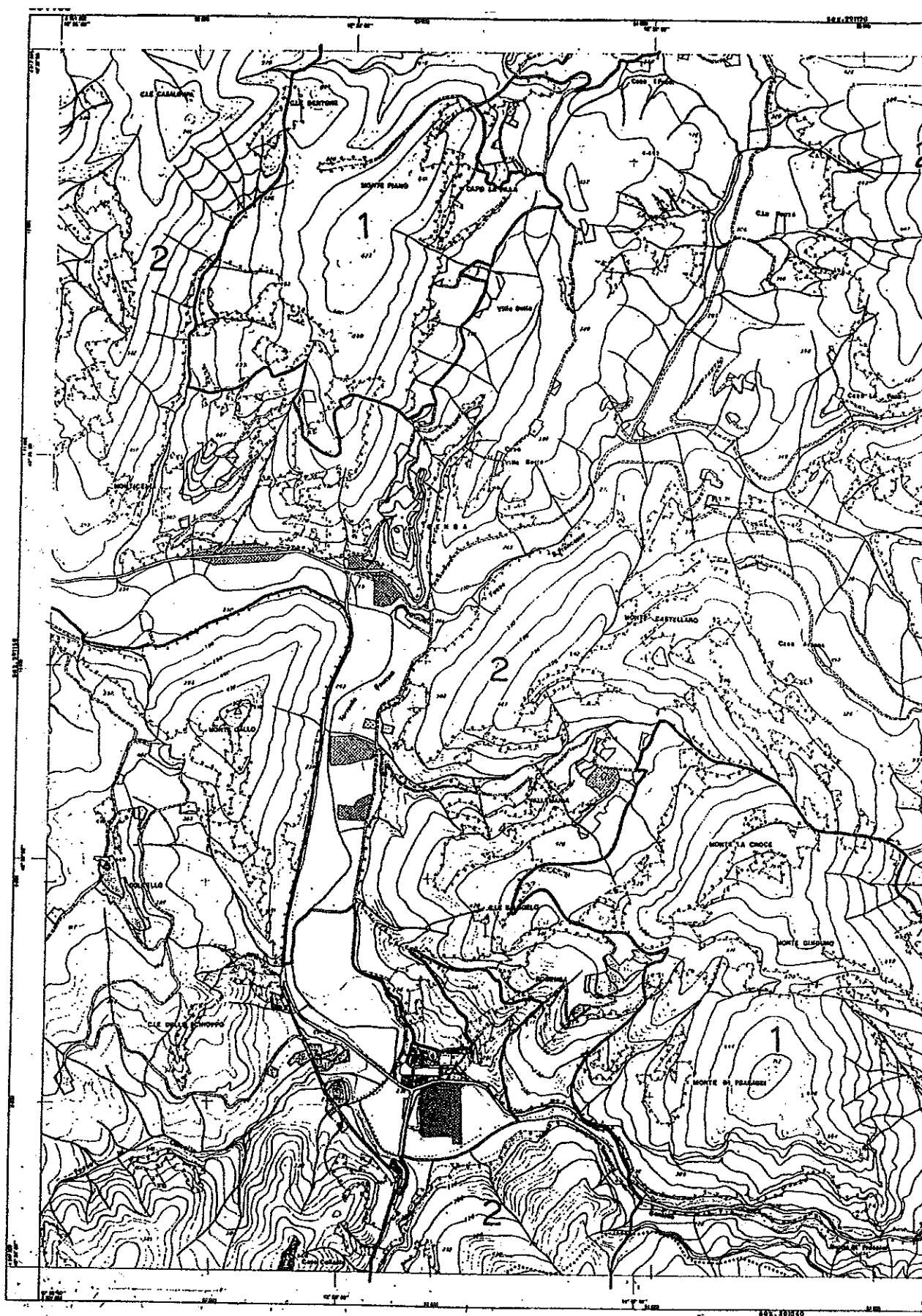
PROG.	COORD.
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

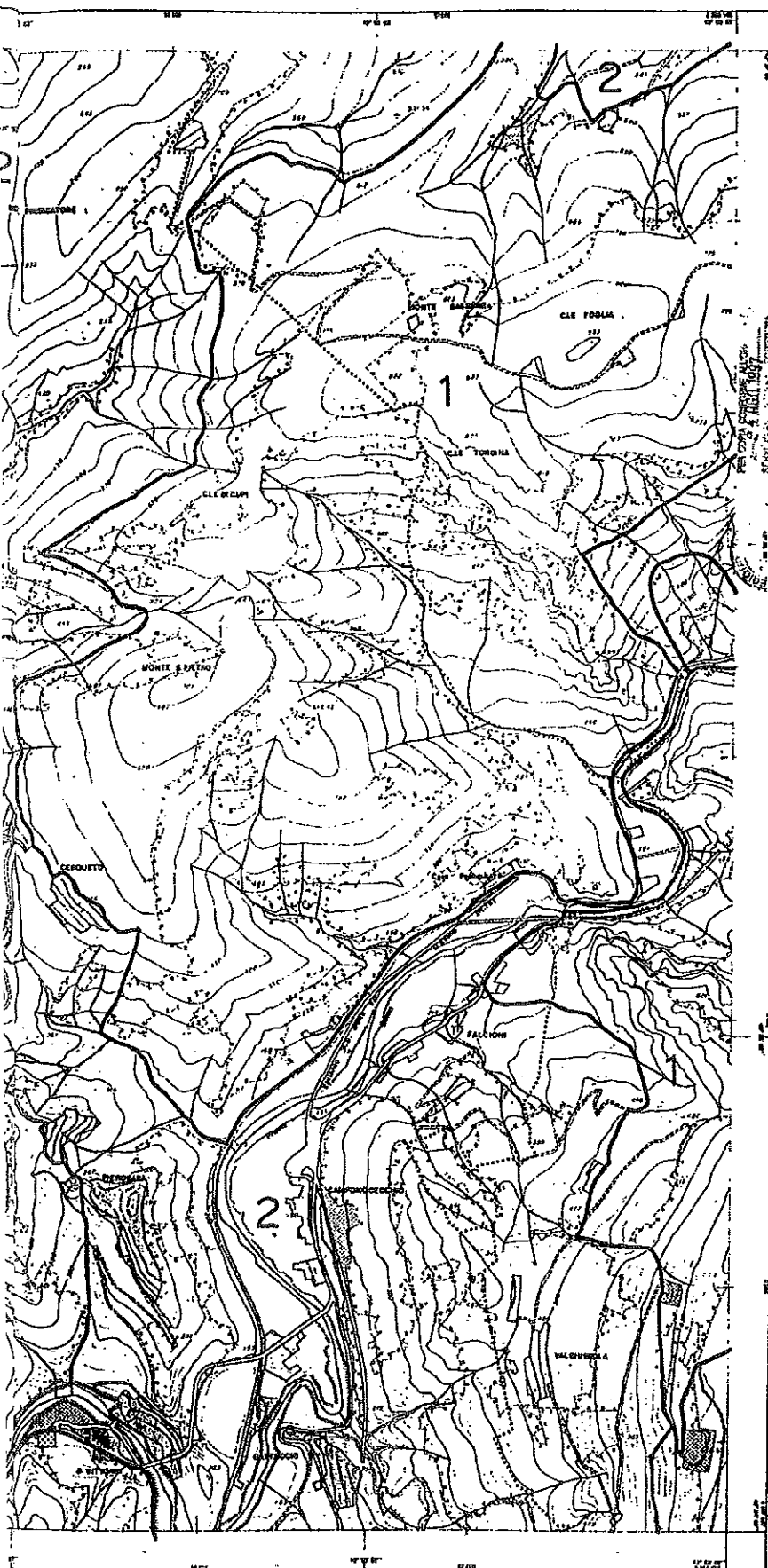
REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
Estrazione - Anno 1997

Tutti i diritti di riproduzione e di distribuzione sono riservati.

Lavori di stampa: 1.000.000 - Via Roma 100, 1° Piano

Lavori di stampa: 1.000.000 - Via Roma 100, 1° Piano





REGIONE MARCHE

UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50.000 - 291 PERGOLA

Sezione n° 291160

GENGA

Scala 1:10.000



Commissione Comunale di Genga
 291, 15. 1997 15. 1997 15. 1997

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI BASE - FONDA INTERNAZIONALE
 Contorno di livello per mezzo della cartografia base - Segni
 nel sistema nazionale e quelli nel sistema UTM

Si possono trovare le seguenti Carte sono derivate da:
 - Carta dell'Uso del Suolo (prevalenze - zone - zone - zone)
 - Ordine delle Regioni (prevalenze - zone - zone - zone)
 - Carta delle zone di discontinuità (prevalenze - zone)

- 1 - AMBITO INTERNO
 2 - AMBITO PERIFERICO

	Insediamenti urbanizzati	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti produttivi	
	Insediamenti infrastrutturali	
	Cimiteri	
	In trasformazione	
	Insediamenti ricettivi e turistici	
	Area insediata	AREE AMMINISTRATIVE
	Area estratta	
	Legni e bacini artificiali	
	Canti d'acqua	
	Alvea dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strada ordinaria	
	Strada non asfaltata	
	Area ferroviaria	
	Stato	AREE AMMINISTRATIVE
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

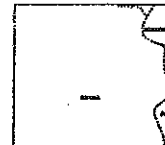
QUADRO D'INDICAZIONE

A	B	C
D	E	F
	G	H
		I

COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE

SE	NE
1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000
1.000.000	1.000.000

LIMITI AMMINISTRATIVI

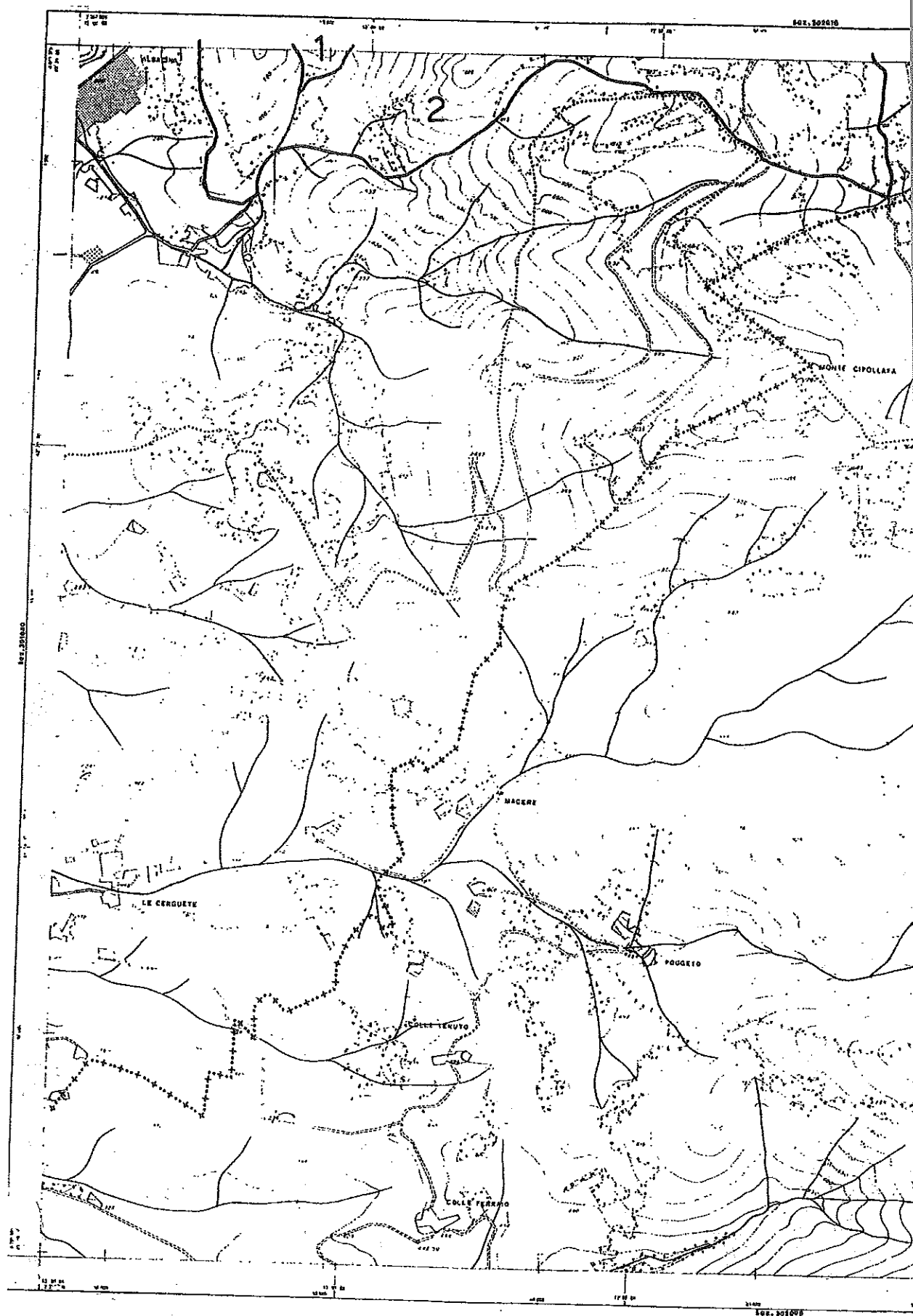


REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
 SEZIONE - ANNO 1997

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati

Stampato da: **EDIZIONE** - Via Postrale 10, 1° piano

Distribuzione cartografica: **EDIZIONE** - Via Postrale 10, 1° piano





FOGLIO 1:50 600 - 202 TOLENTINO

Sezione n° 302050

ALBACINA

Scale 1:10,000

1. 1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

* COMMISSIOE CONSUMENTE E D'INTERESSE
ATA 2. 1961 del 17-7-60

RAPPRESENTAZIONE CONFORME IN CASI DI - BOLOGNA (SISTEMA NAZIONALE)
 Concorso di bandiera per settore delle componenti Giovan - Bologna
 nel primo sistema a quattro del sistema U.T.M.

$\Delta \theta = -30(1963)$
 $\Delta \theta = -306$

- Gli elementi costitutivi che presenta Carlo sono desunti da:
 - Carta dell'Uso del Suolo (inquinare: cementare e asfaltare)
 - Ortofitocarta Regionale (sistema: esponenziale - scala: emendi)
 - Carte della linea di disseminazione (inquinare - disordine)

1 - AMBITO INTERNO
2 - AMBITO PERIFERICO

	Industriae nationale
	Industriae productivae
	Abstractione mathematica
	Comitatus
	Leis publicae
	Abstractione narrativa et historica
	Artes technicae
	Artes liberales
	Litterae et litterae artificiales
	Cursus studiorum
	Artes et principales cursus studiorum
	Substrata
	Superstrata
	Strata explicita
	Strata non explicita
	Artes Minores
	Artes
	Regiones
	Provinciae
	Communes

QUADRO D'UNIONE

A	B	C
D	E	F
	G	H
		I

COORDINATE
DEI VERTICI
DELLA SEZIONE

CAUSE - BORDA	
N	E
2 277 511	2 277 825
2 277 514	2 277 814
2 277 520	2 277 776
2 277 521	2 277 776

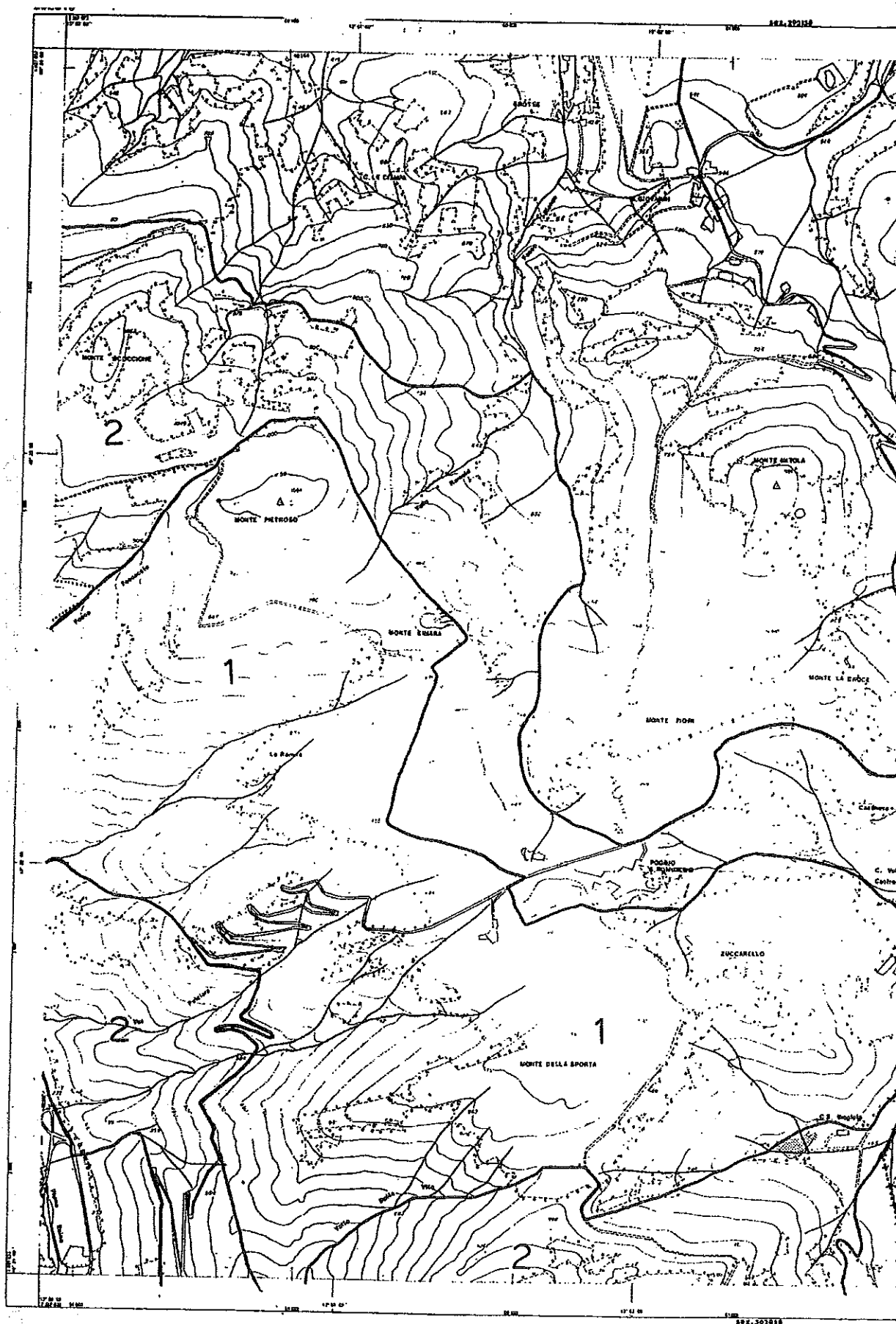
LENTI ADMINISTRATION

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1991

La prima è l'evoluzione e l'adattamento alla realtà.

[illegible]

SECRET





REGIONE MARCHE

UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50.000 - 302 TOLENTINO

Sezione n° 302010
POGGIO S. VICINO

Scala 1:10.000



Commissione Comunale
Riv. n. 1/1 del 19/1/97

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GABBA - SCALA SISTEMA NAZIONALE
Costore di Poggio S. Vicino per presenza della rappresentazione Gabba - Scala
nel sistema nazionale a quote nel sistema U.T.M.

Da notare: costore la presente Carta sono derivate da
Carte dell'Istituto del Sud-Est italiano (sistema - integrato)
- Distribuzione Regionale: economica - economica - economica
- Carte della scala di rappresentazione: economica - economica

- 1 - AMBITO INTERNO
- 2 - AMBITO PERIFERICO

Insediamento residenziale	URBANIZZATE
Insediamento produttivo	
Infrastrutture infrastrutturali	
Cimiteri	
In trasformazione	
Infrastrutture infrastrutturali	LIMITI AMMINISTRATIVI
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	LIMITI AMMINISTRATIVI
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	LIMITI AMMINISTRATIVI
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	
Infrastrutture infrastrutturali	

QUADRO D'INDICAZIONE

A	B	C
D	E	F
G	H	I

COORDINATE DEL VERTICE DELLA SEZIONE

SEZIONE	COORDINATE
SEZIONE 1	1.000.000
SEZIONE 2	1.000.000
SEZIONE 3	1.000.000
SEZIONE 4	1.000.000
SEZIONE 5	1.000.000

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
SEZIONE - ANNO 1997

La carta è rappresentata e pubblicata in forma gratuita

Stampato da: **EDIZIONE** - Via Roma, 1 - 60100 Ancona
Stampato da: **EDIZIONE** - Via Roma, 1 - 60100 Ancona